



COMUNE DI CUVEGLIO

Provincia di Varese

Piazza Marconi n° 1 – 21030 Cuveglio (Va)



UFFICIO TECNICO



VF/cv

Cuveglio, 16 Agosto 2006

OGGETTO: Certificato di Destinazione Urbanistica ai sensi dell'art. 30 del DPR 380/2001

Il sottoscritto Geom. FURIGO Vittorio, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva del Comune di Cuveglio;

- Vista la richiesta presentata in data 12.08.2006 prot. n° 5048 dal sig. MAURIZI Mauro, in qualità di Tecnico Incaricato;
- Visti gli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune alla data odierna;

CERTIFICA

- che il mappali n° 1288 – 1285 – 1286 – 1844 - 1284 di Cuveglio, **Sezione Censuaria di Cavona**, ha la seguente destinazione urbanistica:

MAPPALE	DESTINAZIONE DI P.R.G.
1288	Zona "E1" agricola
1285	Zona "E1" agricola
1286	Zona "E1" agricola
1844	Zona "E1" agricola
1284	Zona "E1" agricola



COMUNE DI RANCIO VALCUVIA

Provincia di Varese

Settore Tecnico
Responsabile Procedimento
Geom. Diego Costantini
e-mail: d.costantini@comune.ranciovalcuvia.va.it

Prot. N. 2462
Registro n. 729



CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il D.P.R. 06/06/2001 n. 380, art. 30;

Vista la richiesta scritta presentata in data 16.08.2006 prot. n. 2427 dal Sig. MAURIZI Mauro, nato a Montefiascone (VT) il 07.09.1966, titolare dello studio tecnico sito in Luino Via Creva n. 12;

Visto il vigente azzonamento di P.R.G. approvato dalla Giunta Regionale in data 23 dicembre 1998, provvedimento n. 40687;

Vista la variante specifica al Piano Regolatore Generale per la previsione di una strada in variante a Cantevria, approvata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 23/97, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23 aprile 2001, con avviso pubblicato sul BURL – Serie Inserzioni - n. 24 del 13 giugno 2001;

Vista la variante al P.R.G. approvata dalla Giunta Regionale in data 9 novembre 2001, provvedimento n. VII/6771;

Vista la variante all'art. 18 delle NTA del vigente Piano Regolatore Generale, nonché il Piano di recupero particolareggiato della zona "A" di interesse storico-artistico-ambientale, approvati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 23/97, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27 giugno 2002, con avviso pubblicato sul BURL – Serie Inserzioni - n. 36 del 4 settembre 2002;

Viste le varianti approvate, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 23/97, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 7 e n. 8 del 25 febbraio 2004, con avviso pubblicato sul BURL – Serie Inserzioni - n. 15 del 7 aprile 2004;

Viste le varianti approvate, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 23/97, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 22 marzo 2006, con avviso pubblicato sul BURL – Serie Inserzioni - n. 19 del 10 maggio 2006;

Visti gli atti d'ufficio;

* CERTIFICA *

che il mappale situato in Comune Amministrativo e censuario di Rancio Valcuvia, contraddistinto in mappa con il numero 509 rientra nella perimetrazione delle seguenti zone:

- Mapp. 509 parte in Zona E1 Agricola generica e parte in Zona E2 Boschiva, all'interno della Fascia di rispetto pozzi idrici (DPR 236/88).

Le destinazioni delle zone sopra indicate sono evidenziate dalle allegate fotocopie delle "Norme di Attuazione" del P.R.G. vigente.

Si rilascia la presente certificazione in carta resa legale per gli usi consentiti dalla legge.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Geom. Costantini Diego)





Zone E1 - AGRICOLE GENERICHE

Destinazioni d'uso ammesse:

- a) funzione principale: impianti, attrezzature per attività agricole;
- b) funzioni secondarie compatibili: residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, locali per la lavorazione, la conservazione e la vendita dei prodotti agricoli.

Indici urbanistici ed edilizi

I.f.) mass. 0,06 mc/mq per la residenza su terreni a coltura orticola o floricola specializza;

I.f) mass. 0,03 mc/mq per la residenza sugli altri terreni.

Le attrezzature e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività agricola non sono sottoposte a limiti volumetrici.

H) mass. 7,50 m.

H) mass. 4,00 m per le serre

R.c.) mass. 40% dell'intera superficie aziendale per le serre su terreni a coltura orticola o floricola specializzata.

R.C.) mass. 10% dell'intera superficie aziendale per le altre attrezzature ed infrastrutture agricole compresa la residenza.

E' considerata serra ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale per l'esercizio di colture agricole e che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo a da altre costruzioni laterali abitualmente infisse.

D.s.) min. 5,00 m.

D.c.) min. 5,00 m.

D.e.) min. 10,00 m.

min. 20,00 m. tra le abitazioni circostanti e gli ambienti di ricovero del bestiame.

Modalità d'intervento

Per gli interventi di cui alla Legge 457 in attuazione a permessi di costruire o denuncia di inizio di attività (D.I.A.) come consentito dalla L.R. 11 marzo 2005 n.12 di cui all'Art.27 comma a), b) e c) ed inoltre secondo quanto stabilito dall'art. 7 della legge 25 marzo 1982 n. 94.

Permesso di costruire o denuncia di inizio di attività (D.I.A.) per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di ricostruzione o nuova costruzione.

Il rilascio della concessione dovrà rispettare quanto stabilito dal Titolo III° della L.R. 11 marzo 2005 n.12.

In queste zone è ammessa per la conduzione dei fondi la costruzione di fabbricati per il deposito di attrezzi agricoli comunque al servizio dell'attività agricola per una superficie coperta massima di mq. 12,00 e per un'altezza non superiore a m. 3,00 in gronda e m. 4,00 al colmo.


Tali edifici dovranno essere edificati in coerenza con il modello tipologico allegato, corredato dei relativi particolari ed elementi costruttivi di riferimento, su aree della superficie minima di mq. 10.000 e in una sola unità.

Ai fini delle distanze dai confini, strade e tra edifici, si applicano i parametri della tabella dei tipi edilizi in vigore.

In tale Zona, per gli Imprenditori Agricoli ed aventi titolo secondo quanto stabilito dal Titolo III° della L.R. 11 marzo 2005 n.12 ed in merito alla disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio di cui alla L.R. 31.01.92, n. 3.

ALLEGATO : ZONA E1 – Agricola generica

MODELLO TIPOLOGICO DEGLI EDIFICI EDIFICABILI NELLA ZONA AGRICOLA



Nella realizzazione dei manufatti si esclude l'uso del cemento armato a vista e l'utilizzo di serramenti in ferro, ciò al fine di una migliore integrazione degli edifici con il paesaggio agricolo.



Zone E2 - BOSCHIVE

Verde boschivo territoriale di valore ecologico ambientale e paesistico in funzione di salvaguardia.

Destinazioni d'uso ammesse:

- a) attività connesse alla cura, al mantenimento e all'uso anche produttivo del patrimonio boschivo e naturale esistente: taglio culturale, rimboschimento, opere di bonifica o antincendio e di conservazione previsti e autorizzati in base alle norme vigenti in materia.
- b) sono escluse in tali zone tutte le alterazioni e manutenzioni del suolo e del patrimonio naturale che non siano finalizzate a quanto previsto ai precedenti punti. Non è consentita l'autorizzazione di opere connesse all'apertura e all'esercizio di nuove cave.

Indici urbanistici ed edilizi

Per le costruzioni eventualmente esistenti in zona sono consentiti esclusivamente gli interventi edilizi della classificazione.

CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI NELLE ZONE AGRICOLE – E1 – E2 E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI.

Gli edifici esistenti riscontrati attraverso l'inventario e la schedatura, vengono classificati in relazione alle componenti morfologiche, tipologiche, funzionali ed in rapporto alle caratteristiche generali di accessibilità e dotazione esistente di servizi a rete o al possibile ed economicamente vantaggioso loro allacciamento.

Le categorie di edifici sono le seguenti:

Edifici di categoria 1

Sono gli edifici per i quali è stata riscontrata attraverso la schedatura, la loro natura, funzione o matrice agricola o ex agricola o comunque ad essa riconducibile.

In questi edifici saranno ammesse destinazioni d'uso funzionali riferite all'attività agricola, alla conduzione dei fondi, alla residenza dell'imprenditore agricolo e/o degli eventuali dipendenti salariati dell'azienda, nonché il mantenimento o il potenziamento delle attrezzature e infrastrutture produttive ivi compresi le attività di lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli.

In questi edifici potranno essere ammesse funzioni, utilizzi e destinazioni d'uso riconducibili alle attività agrituristiche ove sussistano i requisiti oggettivi di cui L.R. 11 marzo 2005 n.12 cioè la figura dell'imprenditore agricolo o la effettiva esistenza di una impresa agricola.

Interventi edilizi

Negli edifici di cat. 1 sono ammessi interventi di ordinaria manutenzione, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia e di conversione d'uso tipologica secondo le indicazioni nel punto precedente.

Potranno essere ammessi interventi di demolizione e ricostruzione parziale nel rispetto delle preesistenti superfici di copertura o di ampliamento nel rispetto dei parametri di zona, con la presentazione di un progetto planivolumetrico complessivo esteso all'intero contesto ed insieme edilizio.